

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI GARA INDETTA CON DELIBERA N° 276 DEL 16.03.2017

ARTICOLO 1
OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura di materiali specialistici e protesi occorrenti all'UOC Maxillo Facciale del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri suddivisa in 30 Lotti indivisibili.

E' facoltà della società partecipante presentare offerta per uno o più Lotti.

La durata dell'appalto è pari ad un anno più eventuale rinnovo di 1 anno.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda ASL Roma I non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la società aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'importo presunto dell'appalto per i 2 anni di fornitura compreso di eventuale rinnovo è pari a € 833.160,00=I.E.

ARTICOLO 2
FABBISOGNO

I fabbisogni sono riportati nel documento allegato al presente capitolato.

Qualora la descrizione dei prodotti di cui al presente capitolato tecnico dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

Art. 3
DURATA

Il contratto di appalto avrà la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto, con possibilità di essere rinnovato, a discrezione dell'ASL appaltante e mediante provvedimento formale, per ulteriore 1 (un) anno.

Al termine dei primi 12 mesi di fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di dare continuità allo stesso per i residui 12 mesi purché ne perduri la convenienza, da valutarsi sia sotto il profilo economico che tecnologico, sia in base alla conformità delle forniture erogate nel primo anno rispetto all'offerta risultata aggiudicataria, nonché in funzione dell'auspicabile assenza di vertenze o contenziosi in essere e/o comunque non bonariamente risolti entro la scadenza dei primi 12 mesi di validità contrattuale.

Nel periodo intercorrente tra i 30gg. antecedenti e i 30gg. successivi alla scadenza dei primi 12 mesi, pertanto, l'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la prosecuzione del contratto o, in alternativa, la risoluzione dello stesso.

Ne deriva che la facoltà di rinnovo non costituisce impegno vincolante per L'ASL ROMA I, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che le società aggiudicatarie abbiano nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare - nel caso in cui la stazione appaltante non intenda procedere al suddetto rinnovo - sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

In sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare i singoli prodotti aggiudicati, in base alle variazioni tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo intervenute.

Nel caso in cui alla scadenza l'ASL ROMA I non fosse riuscita a completare le nuove procedure di affidamento, il contratto s'intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

Si precisa che, in ogni caso, non appena verrà definita l'aggiudicazione della gara in corso di predisposizione presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, i contratti relativi all'aggiudicazione della procedura oggetto del presente atto, manterranno effetto solo ed esclusivamente fino alla formale adesione alla predetta gara centralizzata.

Art. 4 QUANTITATIVI

I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, per ciascun lotto e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale delle strutture interessate, calcolato sui consumi storici; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze dei predetti presidi e con oscillazioni al limite del $+ / - 20\%$, senza che per questo le società possano rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

L'ASL ROMA I si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'aggiudicataria.

Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la società offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate.

Art. 5 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nelle specifiche dei singoli lotti ed essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l'etichettatura, all'importazione ed all'immissione in commercio, nonché alle specifiche normative di riferimento, al momento della consegna.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate per la partecipazione alla gara o, in alternativa, eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicatari o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (upgrade), verranno valutati da una commissione aziendale e quindi dovranno essere autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al quale andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione.

E' vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

La società aggiudicataria si impegna a sostituire alle medesime condizioni economiche, le forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe caratteristiche, successivamente disponibili sul mercato, sempre che queste siano adeguate alle esigenze degli utilizzatori.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- Dare comunicazione scritta della " messa fuori produzione " con un preavviso di almeno 30 giorni;
- Indicare, pena risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori prestazioni tecniche cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

L'ASL ROMA I procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a

comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

Art. 6 PREZZO

Il prezzo offerto in sede di gara deve essere onnicomprensivo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.

I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

È previsto l'adeguamento dei prezzi, che avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente a partire dal secondo anno di fornitura.

In mancanza di costi standardizzati, si terrà conto dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) riferito all'annualità precedente alla richiesta. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra.

Art. 7 CORRISPETTIVI

Sono a carico altresì della società aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero interessare la fornitura.

Nei prezzi unitari del materiale è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La società aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La società, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura come "mancata consegna".

In entrambe le ipotesi, l'Azienda Sanitaria si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore onere di spesa.

All'atto della consegna del materiale di consumo, il fornitore deve presentare un documento accompagnatorio in duplice copia, debitamente sottoscritto, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

E' fatto divieto assoluto alla società aggiudicataria di sospendere e/o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.

La società aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dall'Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde:

- dei danni a persone o a cose dell'Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l'Amministrazione stessa, la quale ultima è completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia;
- dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati.

In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza professionale RCT/RCP.

Art. 9 MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso la Farmacia ospedaliera del San Filippo Neri.

Si precisa che la società dovrà consegnare in ogni caso materiale nuovo di fabbrica ed aggiornato all'ultima release disponibile all'atto della consegna, qualora siano state introdotte innovazioni rilevanti rispetto a quanto offerto in sede di gara, l'aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'amministrazione appaltante, che comunque, ha facoltà di valutare se accettare o meno le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche.

Allo stesso modo, qualora la società aggiudicataria ponga in commercio nuovi prodotti i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la predetta società dovrà fornire, su richiesta dell'ASL, i nuovi prodotti senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente appaltante.

Art. 10 CONTROLLO E VERIFICHE IN MERITO ALLE CONSEGNE

L'Asl appaltante si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà " con riserva di successivo controllo ". Anche pertanto a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, L'ASL ROMA 1 procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla società aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla società fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, l'Ente appaltante ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Si precisa che gli organi della stazione appaltante, potranno effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto.

Art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del materiale di consumo dovrà avvenire in relazione alla quantità consegnata e secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura.

Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi dell'ordine di acquisto emesso dall'Azienda Sanitaria contraente e del documento di trasporto delle merci.

In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate.

Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento Aziendale, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta nel contratto.

Il Codice Unifico Ufficio verrà comunicato in sede di contratto.

I termini di pagamento e gli effetti dell' inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria” .

Art. 12 PENALI

Nel caso la società aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'Ente appaltante sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito dall'ASL ROMA I, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).

Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'ASL ROMA I potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare L'Azienda sanitaria allorché si siano presentate almeno 3 (tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla società e/o sul deposito cauzionale.

Art. 13 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento della Ditta, e anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla USL per porre fine all'inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la USL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare la USL ha la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- a. il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- b. il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c. il Fornitore si renda colpevole di frode o qualora interrompa l'esecuzione del contratto;
- d. il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla USL;
- e. il Fornitore non rispetti i termini di consegna della fornitura;

In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., la USL può risolvere il contratto di diritto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, nei seguenti casi:

- a. per motivi di interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto;
 - b. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d. allorché il Fornitore ceda il contratto;
 - e. allorché il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della USL;
- e allorché il Fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- f. allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
 - g. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;



h. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL così come previsto dal Capitolato.

i. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la USL, così come previsto dal capitolato;

l. allorché la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto, così come previsto dal capitolato;

m. in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato e dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'Ente appaltante incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

A seguito dell'entrata in vigore delle Leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), interviene il recesso, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell'ipotesi in cui una fornitura, comparabile a quella oggetto del presente appalto, venga aggiudicata dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento o da Consip, purché economicamente più vantaggiosa.

Così come, nell'ipotesi di pubblicazione del prodotto oggetto dell'appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dalla AVCP (oggi ANAC) ai sensi dell'art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i.

Art. 14

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO e DUVRI

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardo all'obbligo posto a carico del committente di valutare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice e di fornire alla medesima dettagliate informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, l'ASL ROMA I verificherà che la società appaltatrice abbia ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Il referente del procedimento per gli aspetti amministrativi è il Dott. Vittorio Santoriello
e.mail vittorio.santoriello@aslroma1.it
Tel .0668357059

La ditta, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale ha preso visione, progressivamente numerati da 1 a 14.